

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 537/C

OGGETTO: Impresa OMISSIS s.p.a. – definizione transattiva del giudizio pendente dinanzi la Corte d'Appello di Roma RG 7074 del 2013.

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n.50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*” con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è stato nominato l'Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell'Agro Pontino” e “Sud Pontino”;

VISTO il vigente Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- l' Impresa OMISSIS s.p.a. ha avviato dal lontano 1993 un complesso e lungo contenzioso nei confronti del Consorzio per ottenere il pagamento del compenso revisionale maturato in relazione ai lavori eccedenti il quinto d'obbligo 6/5° previsti nell'atto aggiuntivo sottoscritto il 10 aprile 1990 nell'ambito dell'appalto affidato all'impresa con contratto del 23.07.1982 n. 136 di Rep. per i “Lavori di realizzazione dell'impianto irriguo del comprensorio Nord – I lotto esecutivo PS 23/414”;
- con atto notificato il 9 novembre 1993, l'Impresa OMISSIS proponeva ricorso alla Commissione Ministeriale per la Revisione dei Prezzi (ricorso n. 5052) a seguito del rifiuto opposto dal Consorzio alla corresponsione del compenso revisionale maturato perché la durata dei lavori extra sesto quinto era infrannuale;
- con provvedimento n. 3549 del 23 settembre 1997, la Commissione Revisione Prezzi esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso, parere che veniva poi recepito dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n. 2434 del 12 ottobre 2000;
- il Consorzio impugnava detti provvedimenti dinanzi al T.A.R. per il Lazio che, con sentenza della Sezione III del 20 marzo 2003, n. 2400, accoglieva il ricorso considerando che il parere della Commissione Revisione Prezzi era stato reso in assenza del rappresentante dell'Amministrazione;
- successivamente l'Impresa OMISSIS adiva nuovamente la Commissione Revisione dei Prezzi che, in sede di rinnovazione, con provvedimento del 30 settembre 2003, n. 4031, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso, parere poi recepito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 10 gennaio 2005, n. 1271;

- il Consorzio, per ribadire le proprie ragioni, impugnava il provvedimento n. 4031 del 2003 e il richiamato decreto ministeriale 1271/2005 dinanzi al T.A.R. per il Lazio;
- nel frattempo l'Impresa OMISSIS avviava l'azione esecutiva in forza del positivo parere della Commissione n. 4021 del 2003e del richiamato decreto ministeriale e richiedeva con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e 642 c.p.c. al Tribunale di Latina di ingiungere all'Ente il pagamento, in proprio favore, di € 973.038,64 a titolo di revisione prezzi, oltre interessi di mora e il rimborso delle spese del giudizio;
- il Tribunale di Latina, accogliendo il ricorso, ingiungeva al Consorzio l'importo sopra detto emettendo il decreto ingiuntivo n. 679 del 12 luglio 2005;
- con successivo atto di citazione notificato il 25 ottobre 2005, l'Ente presentava opposizione al citato decreto;
- con sentenza n. 5483/2009, il TAR del Lazio respingeva il ricorso del Consorzio avverso il provvedimento 4021/2013 della Commissione osservando che i lavori di cui era causa avevano pacificamente una durata superiore all'anno, con conseguente revisionabilità ex art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- l'Ente, per far valere le proprie ragioni, impugnava in appello la sentenza n. 5483/2009 dinanzi al Consiglio di Stato;
- successivamente in pendenza dell'indicato giudizio di appello, il Tribunale di Latina decideva il giudizio di opposizione al d.i. del n. 679/2005 emettendo la sentenza n.2250/2012 di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo;
- il Consorzio proponeva ricorso in appello contro la sentenza n. 2250 del 2012, introdotto con atto di citazione del 2 novembre 2013 e al giudizio veniva assegnato il numero R.G. 6074/2013;
- successivamente il Consiglio di Stato, con sentenza della sezione IV del 3 dicembre 2013, n. 5746, accoglieva l'appello dell'Ente avverso la sentenza del TAR Lazio n.5483/2009 ritenendo non sussistente il diritto dell'impresa alla revisione prezzi e stabilendo, pertanto, l'annullamento del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture del 10 gennaio 2005 fondato sul parere della Commissione Ministeriale Revisione prezzi che aveva accolto il ricorso dell'impresa OMISSIS riconoscendo il diritto alla revisione prezzi;
- con la richiamata 5746/2013 non essendo stato riconosciuto il diritto alla revisione prezzi dell'impresa, la stessa non ha più interesse a proseguire nel giudizio d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di latina di rigetto dell'opposizione del Consorzio al decreto ingiuntivo 79/2005;
- ad oggi risulta ancora pendente il giudizio dinanzi la Corte d'Appello avverso al sentenza n. 2250/2012 sopra indicata;
- nel complesso contenzioso in questione, il Consorzio si è avvalso per la rappresentanza e difesa nei vari giudizi degli Avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato Compagno di Roma;
- con nota del 21.11.2018, l'Avv. Martino ha comunicato l'intenzione della citata impresa di definire anche il giudizio pendente dinanzi la Corte d'appello con il riconoscimento al Consorzio di una somma pari ad €5.000,00, oltre iva e cpa, a titolo di contributo per le spese legali;

- il citato legale ha anche trasmesso un accordo di transazione con il quale il Consorzio e l'impresa OMISSIS s.p.a. potrebbero definire il contenzioso sopra descritto;

CONSIDERATO che l'Ente non ha interesse a proseguire nel giudizio d'appello contro la sentenza 2250/2012 in quanto e' venuto meno con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5746/2013 il quantum della revisione prezzi vantato dalla citata impresa;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'accordo di transazione tra il Consorzio e l'Impresa AIA Costruzioni spa con il riconoscimento all'Ente del rimborso spese di € 5.000,00, oltre oneri accessori;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI approvare l'accordo di transazione tra il Consorzio e l'Impresa OMISSIS spa con il riconoscimento all'Ente del rimborso spese di € 5.000,00, oltre oneri accessori, e di procedere alla relativa sottoscrizione;

DI accertare al cap. 30201 "Rimborso spese varie" del Bilancio esercizio 2018 l'entrata per l'indicato rimborso di complessivi € 7.295,60;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina 26 Novembre 2018

**F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Luigi GIULIANO)**

**F.TO IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)**